Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 giugno 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1988.

Trasformazione dell'Istituto tecnico femminile pareggiato « Vendramin Corner » di Venezia in Istituto femminile statale ad indirizzo generale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782;
Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari e i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli Istituti tecnici femminili;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1938, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte I, n. 46, del 1938, riguardante il pareggiamento della Scuola di magistero professionale per la donna, annessa alla Scuola professionale femminile « Vendramin Corner » di Venezia, il cui pareggiamento viene confermato con il decreto stesso;
Considerato che le predette Scuole sono state trasformate di fatto, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, con decorrenza dal 1° ottobre 1960, in Istituto tecnico femminile pareggiato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961, l'Istituto tecnico femminile pareggiato « Vendramin Corner » di Venezia è convertito in Istituto tecnico femminile statale ad indirizzo generale.
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto stesso sono indicati nella tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Il personale di ruolo dell'Istituto predetto sarà assunto nei ruoli dello Stato secondo le norme previste dal regio decreto 6 giugno 1925, n. 1034 e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.

Art. 2.

Alla suddetta statizzazione si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.
Gli oneri previsti dall'art. 144, lett. E/3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, sono assunti dall'Amministrazione provinciale di Venezia, giusta deliberazione consiliare del 28 luglio 1961, n. 15064, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 7 agosto 1961, con il n. 2853.
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto suddetto è stabilito in L. 35.000.000.

Art. 3.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul cap. 115, art. 1 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e sul capitolo e articolo corrispondenti degli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 165. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto tecnico femminile di Venezia

Numero dei corsi 1

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I. — Personale direttivo e insegnante			
Preside	1	—	La Preside ha l'obbligo di insegnare in una cattedra di ruolo
Italiano, storia, educazione civica e geografia	1	—	Nella I e II classe del corso
Italiano, storia ed educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
Scienze naturali, fisica, chimica e merceologia	1	—	Nelle classi del corso.
Disegno e storia dell'arte	1	—	Nella III, IV e V classe del corso.
Economia domestica	1	—	Nelle classi del corso.
Disegno	—	1	—
Matematica e contabilità	—	1	—
Pedagogia	—	1	—
Legislazione sociale e servizi sociali	—	1	—
Lingua straniera	—	1	—
Igiene e puericultura	—	1	—
Religione	—	1	—
II — Personale insegnante tecnico pratico			
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di economia domestica	1	—	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di sartoria	1	1	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di biancheria	1	—	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di ricamo	—	1	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di trine	—	1	—
Insegnante tecnico-pratico per il laboratorio di maglieria	—	1	—
III — Personale amministrativo			
Segretario ragioniere economo	1	—	—
Applicati (di cui uno con mansioni di magazziniere)	3	—	—
IV — Personale ausiliario			
Bidelli	4	—	—

La titolare di economia domestica è tenuta a completare l'orario fino a 18 ore settimanali nel relativo laboratorio.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1963, n. 2393.

Istituzione e concessione di servizi di trasporto aereo di linea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 776 del Codice della navigazione;

Visto l'art. 22 dello Statuto della Regione siciliana;

Visto l'art. 53 dello Statuto speciale per la Sardegna;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto coi Ministri per il tesoro, per le finanze, per gli affari esteri, per le poste e telecomunicazioni, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco, unito al presente decreto, firmato dal Ministro proponente;

Con successivo decreto potranno essere disposte modifiche alle rotte comprese nell'elenco di cui al primo comma nonchè la soppressione di talune di esse, come pure l'istituzione di altri servizi su rotte non contemplate nel predetto elenco.

Art. 2.

L'esercizio dei servizi di cui al primo comma dello art. 1, viene concesso alla Società per azioni ALITALIA - Linee aeree italiane, con capitale di L. 25.000.000.000 e con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 92.

La Società concessionaria non può cedere nè in tutto nè in parte i servizi assunti, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della difesa.

Art. 3.

In forza della presente concessione, la Società per azioni ALITALIA - Linee aeree italiane è abilitata ad esercire sui servizi istituiti ai sensi del primo comma dell'art. 1, i traffici aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole merci e posta, sia nell'interno del territorio nazionale che tra il territorio nazionale e i territori di altri Stati.

Art. 4.

Sono di pubblico interesse le opere necessarie all'impianto e all'esercizio dei servizi dati in concessione.

Art. 5.

La durata della concessione è stabilita in anni dieci, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione n. 181 di repertorio stipulata in data 8 settembre 1962 tra il Ministero della difesa-Aeronautica e la Società per azioni ALITALIA - Linee aeree italiane per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1963

SEGNI

ANDREOTTI — TREMELLONI — TRABUCCHI — PICCIONI — RUSSO — PRETI — BO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 167. — VILLA

Elenco delle rotte dei servizi di trasporto aereo di linea

ROTTE NAZIONALI

1. Torino - Milano e vv.
2. Torino - Milano - Venezia e vv.
3. Torino - Milano - Roma e vv.
4. Torino - Genova - Roma e vv.
5. Torino - Roma - Napoli e vv.
6. Torino - Roma e vv.
7. Milano - Genova - Roma e vv.
8. Milano - Rimini - Roma e vv.
9. Milano - Bologna - Firenze - Pisa - Roma e vv.
10. Milano - Roma e vv.
11. Genova - Roma e vv.
12. Genova - Napoli e vv.
13. Genova - Taranto e vv.
14. Bolzano - Verona - Milano - Roma e vv.
15. Trieste - Venezia - Milano e vv.
16. Trieste - Roma e vv.
17. Trieste - Venezia - Roma e vv.
18. Venezia - Genova e vv.
19. Venezia - Firenze - Pisa - Roma e vv.
20. Venezia - Roma e vv.
21. Venezia - Rimini - Roma e vv.
22. Rimini - Roma e vv.
23. Rimini - Milano e vv.
24. Rimini - Venezia - Milano e vv.
25. Napoli - Venezia e vv.
26. Napoli - Torino e vv.
27. Napoli - Milano e vv.
28. Napoli - Roma e vv.
29. Napoli - Reggio Calabria e vv.
30. Alghero - Pisa - Roma e vv.
31. Alghero - Roma e vv.
32. Cagliari - Milano e vv.
33. Cagliari - Roma e vv.
34. Cagliari - Napoli e vv.
35. Cagliari - Palermo e vv.
36. Cagliari - Alghero - Roma e vv.
37. Cagliari - Alghero - Genova - Milano e vv.
38. Cagliari - Alghero - Torino e vv.
39. Cagliari - Olbia - Roma e vv.
40. Brindisi - Bari - Roma e vv.
41. Bari - Venezia e vv.
42. Bari - Milano e vv.
43. Bari - Torino e vv.
44. Bari - Genova e vv.
45. Bari - Roma e vv.
46. Bari - Napoli e vv.
47. Taranto - Napoli - Genova e vv.
48. Taranto - Milano e vv.
49. Taranto - Napoli - Roma e vv.
50. Taranto - Roma e vv.
51. Reggio C. - Milano e vv.
52. Palermo - Venezia e vv.
53. Palermo - Genova e vv.
54. Palermo - Torino e vv.
55. Palermo - Milano e vv.
56. Palermo - Napoli - Roma e vv.
57. Palermo - Roma e vv.
58. Palermo - Taranto - Bari e vv.
59. Palermo - Catania e vv.
60. Palermo - Pantelleria e vv.
61. Palermo - Trapani - Pantelleria e vv.
62. Palermo o Catania - Reggio Calabria - Roma e vv.
63. Catania - Venezia e vv.
64. Catania - Genova e vv.
65. Catania - Torino e vv.
66. Catania - Milano e vv.
67. Catania - Napoli - Roma e vv.
68. Catania - Roma e vv.
69. Catania - Bari - Milano e vv.
70. Catania - Comiso e vv.
71. Ragusa - Taranto - Ravenna - Genova e vv.

ROTTE INTERNAZIONALI

1. Roma - (e/o altri punti in Italia) - New York e vv.
2. Roma - (e/o altri punti in Italia) Parigi - Londra - Shannon - Montreal - Boston - New York e vv.
3. Roma - (e/o altri punti in Italia) - Parigi - Londra - Montreal - Boston - New York - Chicago e vv.
4. Roma - (e/o altri punti in Italia) - Parigi - Londra - Montreal - Boston - New York - Philadelphia/San Francisco e vv.

5. Roma - (e/o altri punti in Italia) - Parigi - Londra - Montreal - Boston - New York - San Francisco/Los Angeles/Miami/Mexico City e vv.
6. Roma - (e/o altri punti in Italia) - Madrid - Lisbona - I. Sale - Curacao - Caracas e vv.
7. Roma - (e/o altri punti in Italia) - Madrid - Lisbona - I. Sale - Curacao - Caracas/Panama City/Bogota/Quito/Lima/Santiago/Buenos Aires e vv.
8. Roma - (e/o altri punti in Italia) - Madrid - Lisbona - Dakar - I. Sale - Recife - Brasilia - Rio San Paulo - Porto Alegre - Montevideo - Buenos Aires/Santiago e vv.
9. Roma - Atene - Cairo - Khartoum/Aden - Mogadiscio - Entebbe - Nairobi e vv.
10. Roma - Atene - Cairo - Khartoum - Aden - Mogadiscio - Entebbe - Nairobi - Salisbury - Johannesburg e vv.
11. Roma - Kano/Leopoldville - Johannesburg e vv.
12. Roma - Kano - Elisabethville - Johannesburg e vv.
13. Roma/Milano - Marsiglia - Tunisi - Algeri - Rabat - Casablanca/Laspalmas/Dakar/Conakry/Freetown/Monrovia/Abidjan e vv.
14. Roma - Kano - Lagos - Accra - Abidjan/Monrovia e vv.
15. Roma/Cagliari - Tunisi e vv.
16. Roma/Napoli/Palermo/Trapani - Pantelleria - Tunisi e vv.
17. Roma/Napoli/Catania - Malta/Tunisi - Tripoli/Bengasi e vv.
18. Roma - Tunisi - Tripoli - Bengasi - Cairo e vv.
19. Roma - Atene - Nicosia/Alessandria/Cairo e vv.
20. Roma - Atene - Nicosia - Cairo - Tel Aviv - Beyrouth - Teheran - Karachi - Delhi - Bombay - Colombo - Calcutta - Rangoon - Bangkok - Phnom Penh - Saigon - Manila - Hong Kong - Pechino - Tokyo e vv.
21. Roma - Atene - Nicosia - Cairo - Tel Aviv - Beyrouth - Teheran - Karachi - Delhi - Bombay - Colombo - Calcutta - Hong Kong - Manila - Bangkok - Saigon - Biak - Kuala Lumpur - Singapore - Djakarta - Darwin - Sidney/Melbourne/Wellington e vv.
22. Roma - Teheran - Bombay - Bangkok - Hong Kong - Tokyo - Honolulu - Lo Angeles - Montreal - Milano - Roma.
23. Roma/Bari/Brindisi - Atene e vv.
24. Milano/Venezia/Bari/Brindisi - Atene e vv.
25. Roma - Atene - Nicosia - Tel Aviv e vv.
26. Roma - Atene - Nicosia - Beyrouth - Gerusalemme e vv.
27. Roma - Atene - Istambul/Ankara e vv.
28. Roma - Atene - Istambul - Nicosia - Beyrouth/Damasco/Baghdad/Teheran e vv.
29. Roma - Atene - Nicosia - Beirouth/Teheran/Amman/Basra/Abadan/Kuwait/Dhahran/Bahrain/Doha e vv.
30. Roma/Bari/Brindisi - Tirana e vv.
31. Roma/Milano/Venezia - Monaco - Vienna e vv.
32. Napoli/Roma/Milano - Bruxelles e vv.
33. Roma/Milano/Venezia - Vienna - Praga e vv.
34. Roma - (e/o altri punti in Italia) - Copenaghen - Oslo e vv.
35. Roma - (e/o altri punti in Italia) - Francoforte - Stoccolma - Helsinki e vv.
36. (Punti in Italia) - Parigi e vv.
37. Roma/Venezia/Milano - Nizza e vv.
38. Roma/Milano/Torino - Lourdes - Lione - Bordeaux e vv.
39. Roma/Milano/Torino/Genova - Marsiglia e vv.
40. (Punti in Italia) - Monaco/Francoforte/Stoccarda/Dusseldorf/Colonia/Bonn/Amburgo/Berlino e vv.
41. (Punti in Italia) - Londra e vv.
42. Roma - Milano - Parigi - Londra e vv.
43. Roma/Milano - Londra - Manchester e vv.
44. Roma/Milano - Dublino e vv.
45. Roma/Milano/Venezia - Zagabria/Belgrado e vv.
46. Roma/Milano/Torino - Amsterdam e vv.
47. (Punti in Italia) - Madrid - Lisbona e vv.
48. Roma - (e/o altri punti in Italia) - Nizza - Barcellona/Palma e vv.
49. Roma/Milano - Ginevra - Zurigo e vv.

Il Ministro per la difesa: ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1963, n. 2399.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Aero Club di Bari.

N. 2399. Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con il Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Aero Club di Bari, costituito per rogito notarile 23 luglio 1950, n. 590 di rep. e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 166. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1964.

Autorizzazione alla Società « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, all'esercizio delle assicurazioni sulla vita e alle operazioni di capitalizzazione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvate con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società per azioni « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio alle assicurazioni sulla vita e alle operazioni di capitalizzazione;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Sentito il parere dela Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla vita e le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni particolari e generali di polizza, presentate dalla predetta Società:

1) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento avvenga;

2) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

3) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

4) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

5) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

6) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

7) Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

8) Tariffa relativa all'assicurazione quinquennale o decennale, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili a rate mensili dalla morte dell'assicurato se questa avviene entro il quinquennio o decennio della assicurazione e sino al termine del quinquennio o decennio stesso;

9) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili a rate posticipate dalla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

10) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

11) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

12) Tariffa relativa all'assicurazione doppia mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, ed in misura ridotta, in caso di sua premorienza;

13) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4 per cento all'anno, a cominciare dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

14) Tariffa relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se entrambi gli assicurati saranno allora in vita, ovvero immediatamente, al primo decesso;

15) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

16) Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura crescente in proporzione dei premi pagati, in caso di sua premorienza;

17) Tariffa relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato;

18) Tariffa relativa all'assicurazione dotale, a premio annuo, di un capitale pagabile al beneficiario se sarà in vita ad un'epoca prestabilita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza del beneficiario stesso;

19) Tariffa relativa all'assicurazione combinata, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento esso avvenga e di una rendita vitalizia pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

20) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

21) Tariffa relativa all'assicurazione su due teste, a premio annuo, di una rendita immediata, pagabile fino al primo decesso;

22) Tariffa (M-F) relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

23) Tariffa (M-F), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

24) Tariffa relativa all'assicurazione di un rendita temporanea, a premio annuo, pagabile in caso di invalidità totale e permanente, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo;

25) Valori di opzione per la conversione in rendite dei capitali esigibili a scadenza nelle forme di tipo misto e termine fisso;

26) Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni senza visita medica;

27) Condizioni generali di polizza.

Roma, addì 26 maggio 1964

Il Ministro: MEDICI

(4814)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1964.

Ricostituzione del Collegio dei revisori di cui all'art. 5 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, per il controllo sulle entrate e sulle spese del Servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione del Collegio dei revisori per il controllo delle entrate e delle spese del Servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962 relativo alla costituzione del Collegio predetto per il biennio 1962-63;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori per il biennio 1964-65;

Decreta:

Sono nominati componenti del Collegio dei revisori per il controllo sulle entrate e sulle spese del Servizio per i contributi agricoli unificati, per il biennio 1964-65, i signori:

Gorini dott. Bruno, presidente, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bianzino dott. Vincenzo, designato dal Ministero del tesoro;

Milza rag. Americo e Magni Vittorio, il primo per l'anno 1964 ed il secondo per l'anno 1965, in rappresentanza degli agricoltori e dei lavoratori agricoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1964

Il Ministro: Bosco

(4835)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1964.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Falvaterra (Frosinone).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 8 in data 29 giugno 1963 — ricevuta dalla Prefettura di Frosinone il 13 luglio 1963, al n. 30217/2.32.34/Div. 2ª — con la quale il Consiglio comunale di Falvaterra (Frosinone) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente nazionale per la energia elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Falvaterra (Frosinone) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per la energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa del comune di Falvaterra (Frosinone).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Frosinone, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Frosinone o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 4 giugno 1964

Il Ministro: MEDICI

(4812)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1964.

Modifiche all'ordinamento del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 66 del 12 marzo 1962, concernente il riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 7 giugno 1963, concernente, fra l'altro, l'ordinamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

Considerata l'opportunità di trasferire alla competenza della Direzione generale degli affari generali, in relazione ai compiti istituzionali della medesima, l'Ufficio stralcio affari del cessato Ministero della produzione bellica e l'Ufficio stralcio restituzione beni asportati durante la guerra;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio stralcio affari del cessato Ministero della produzione bellica è trasferito dalla competenza della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base a quella della Direzione generale degli affari generali.

Il suddetto Ufficio stralcio è inquadrato nel Servizio I - Ispettorato generale del personale ed è compreso nelle attribuzioni della divisione VI (sesta).

Art. 2.

L'Ufficio stralcio restituzione beni asportati durante la guerra è trasferito dalla competenza della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base a quella della Direzione generale degli affari generali.

Il suddetto Ufficio stralcio è inquadrato nel Servizio II - Ispettorato generale degli affari amministrativi e ne costituisce la divisione XI (undicesima) *bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 giugno 1964

Il Ministro: MEDICI

(4810)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra convenzionata di « Statistica » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova, è vacante la cattedra convenzionata di « Statistica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4921)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1964, il comune di Zagarolo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.194.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 736 della *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 18 febbraio 1964.

(4878)

Con decreto ministeriale in data 14 aprile 1964, il comune di Cormons (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.588.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 5106 della *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 29 ottobre 1963.

(4879)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1964, n. 5247/7630, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giuliani Palmina, nata in Castiglione a Casauria il 27 ottobre 1923 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria, estesa mq. 3050 riportata in catasto alla particella n. 574-*a b* del foglio di mappa n. 8 del comune di Castiglione a Casauria e nella pinimetria tratturale con il n. 510.

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1964, n. 5246/1629, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pianezza Antonio, nato in Castiglione a Casauria il 18 maggio 1894, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria, estesa mq. 360 riportata in catasto alle particelle numeri 717 e 718 del foglio di mappa n. 4 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con il n. 288-*b*.

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1964, n. 5248/1631, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Trubiani Luigi, nato in Castiglione a Casauria il 22 ottobre 1921 della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria, estesa mq. 6700 riportata in catasto alla particella n. 392-*b* del foglio di mappa n. 5 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con il n. 371.

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1964, n. 5245/1628, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Varrasso Pasquale, nato in Castiglione a Casauria il 4 gennaio 1888, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in agro di Castiglione a Casauria, estesa mq. 250, riportata in catasto alla particella n. 441-*i* del foglio di mappa n. 4 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con il n. 288-*r*.

(4842)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un fabbricato in Sinalunga (Siena)

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 6 febbraio 1964, n. 289, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un fabbricato distinto al catasto del comune di Sinalunga al foglio n. 58, particella n. 4 (terreni) e n. 21 (fabbricati) della superficie di mq. 1740.

(4880)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di diciannove società cooperative della provincia di Modena

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 maggio 1964 le seguenti Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatori:

1) Società cooperativa edilizia « Speranza e Fede », con sede in Modena, costituita per rogito Ansaldi in data 13 gennaio 1958, repertorio 83080;

2) Società cooperativa edilizia « Minerva », con sede in Modena, costituita per rogito Zibordi in data 9 ottobre 1958, repertorio 5620/4530;

3) Società cooperativa edilizia « Apta Nobis », con sede in Modena, costituita per rogito Senni Buratti in data 21 ottobre 1957, repertorio 5992/472;

4) Società cooperativa edilizia « Sant'Antonio », con sede in Modena, costituita per rogito Rossi in data 26 giugno 1957, repertorio 2600/1387;

5) Società cooperativa « Amministrativi tecnici e subalterni universitari », con sede in Modena, costituita per rogito Coppini in data 14 novembre 1953, repertorio 7651/1194;

6) Società cooperativa edilizia « Fra Impiegati di Enti aventi personalità giuridica », con sede in Modena, costituita per rogito Greni in data 1° dicembre 1952, repertorio 5626/17;

7) Società cooperativa edilizia « Dipendenti U.P.L.M.O. », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 20 aprile 1956, repertorio 4093/1123;

8) Società cooperativa edilizia « San Lazzaro » e San Prospero », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 24 aprile 1958, repertorio 5586/2015;

9) Società cooperativa edilizia « La Secchia », con sede in Modena, costituita per rogito Buratti in data 18 aprile 1958, repertorio 7843/666;

10) Società cooperativa edilizia « Dipendenti statali San Giorgio », con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 3 luglio 1957, repertorio 4945/1735;

11) Società cooperativa di produzione e lavoro « Mobilieri di Modena - C.O.M.A.R. », con sede in Modena, costituita per rogito Aggazzotti in data 22 febbraio 1960, repertorio 59835/5313;

12) Società cooperativa « Frutticulticultori qualificati e vivaisti », con sede in Castelfranco Emilia (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 31 gennaio 1955, repertorio numero 3307/1103;

13) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori del prodotto canapa », con sede in Finale Emilia (Modena), costituita per rogito Perroni in data 5 aprile 1950, repertorio n. 2973/1658;

14) Società cooperativa agricola « Santo Stefano », con sede in Massa Finalese (Modena), costituita per rogito Perroni in data 7 giugno 1959, repertorio 7277/3757;

15) Società cooperativa agricola « Beata Vergine Immacolata delle Lastrelle », con sede in Montalto di Montese (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 6 ottobre 1953, repertorio 2202/687;

16) Società cooperativa agricola « A.C.L.I. dell'Alto Scoltenna », con sede in Pievepelago (Modena), costituita per rogito Ferraresi in data 9 dicembre 1952, repertorio 388/64;

17) Società cooperativa agricola « Alcide De Gasperi », con sede in Rovereto sul Secchia (Modena), costituita per rogito tobre 1946, repertorio 2661;

18) Società cooperativa « Macchine agricole di Serramazzoni », con sede in Serramazzoni (Modena), costituita per rogito Cortelloni in data 7 febbraio 1954, repertorio 4211;

19) Società cooperativa edilizia « Iacopo Barozzi », con sede in Vignola (Modena); costituita per rogito Roli in data 5 aprile 1959, repertorio 4893/2573.

(4850)

Scioglimento senza liquidatore di venticinque società cooperative della provincia di Ferrara

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 maggio 1964, le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « La Quercia », con sede in Ferrara, costituita per rogito Minarelli in data 8 dicembre 1958, repertorio 17741/1917;

2) Società cooperativa agricola « Coltivatori diretti », con sede in Ferrara, costituita per rogito Lucci in data 5 agosto 1959, repertorio 14953/4887;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « Arte Edile (S.C.A.E.), con sede in Ferrara, costituita per rogito Guirini in data 11 luglio 1945, repertorio 8125/5528;

4) Società cooperativa di produzione e lavoro « Domus », con sede in Ferrara, costituita per rogito Lucci in data 22 marzo 1950, repertorio 4930/1379;

5) Società cooperativa edilizia « Aeterna », con sede in Ferrara, costituita per rogito Minarelli in data 26 febbraio 1959, repertorio 19172/2045;

6) Società cooperativa agricola A.C.L.I. « Stellata di Bondeno », con sede in Ferrara, costituita per rogito Bertelli in data 15 settembre 1955, repertorio 4791/677;

7) Società cooperativa agricola « Caseificio cooperativo produttori latte », con sede in Ferrara, costituita per rogito Lucci in data 18 aprile 1955, repertorio 10441/3143;

8) Società cooperativa agricola « Ariano Ferrarese », con sede in Ariano Ferrarese (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 8 aprile 1960, repertorio 36769/2721;

9) Società cooperativa di consumo « Arte e spettacolo lavoratori », con sede in Buonacompra (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 2 maggio 1955, repertorio 15424/1517;

10) Società cooperativa mista « Canapini di Cantalupo », con sede in Cantalupo di Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Intorre in data 23 settembre 1948, repertorio 3907/579;

11) Società cooperativa di produzione e lavoro « Terra e lavoro », con sede in Casumaro di Cento (Ferrara), costituita per rogito Guirini in data 15 ottobre 1946, repertorio 8583/5583;

12) Società cooperativa « Agricola A.C.L.I. », con sede in Coccanile di Copparo (Ferrara), costituita per rogito Barbaro in data 8 settembre 1959, repertorio 6309;

13) Società cooperativa agricola « Democratica agricola e lavoro Cavour », con sede in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Brighenti in data 3 agosto 1955, repertorio 1463/296;

14) Società cooperativa di consumo « Circolo cooperativo », con sede in Cocomaro di Focomorto (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 6 aprile 1960, repertorio 36739/2714;

15) Società cooperativa edile « La Comacchiese », con sede in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Intorre in data 31 marzo 1947, repertorio 2128/386;

16) Società cooperativa agricola e di lavoro « Progresso », con sede in Gavello di Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Perroni in data 11 febbraio 1960, repertorio 7723/3958;

17) Società cooperativa agricola « Lavoratori della terra », con sede in Goro (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 12 marzo 1949, repertorio 1446/250;

18) Società cooperativa di produzione e lavoro « Comunale Canapini di Portamaggiore », con sede in Gualdo (Ferrara), costituita per rogito Intorre in data 3 settembre 1948, repertorio 3876/522;

19) Società cooperativa agricola « Gualdo e Ducentola », con sede in Guala di Portamaggiore (Ferrara), costituita per rogito Intorre in data 5 dicembre 1947, repertorio 3021/481;

20) Società cooperativa mista « La Democratica Libertas », con sede in Lagosanto (Ferrara), costituita per rogito Pomanti in data 19 luglio 1946, repertorio 6145/3661;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro « Terra e Lavoro », con sede in Migliarino (Ferrara), costituita per rogito Quirini in data 29 agosto 1945, repertorio 8182/5566;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile Portuense (C.E.P.) », con sede in Portamaggiore (Ferrara), costituita per rogito Lucci in data 28 luglio 1949, repertorio 4012;

23) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Sambiaggese », con sede in San Biagio di Argenta (Ferrara), costituita per rogito Barbaro, in data 4 marzo 1958, repertorio 4578;

24) Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in Vaccolino (Ferrara), costituita per rogito Pomanti in data 26 aprile 1948, repertorio 6952;

25) Società cooperativa di consumo « Arte e Spettacolo Casa del Lavoratore », con sede in Quartiere (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 28 ottobre 1955, repertorio 17201/1608.

(4849)

Scioglimento di venticinque società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 maggio 1964, le sottoelencate società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) S/4272 Società cooperativa « Consorzio industria mangimistica aretina », con sede in Arezzo, costituita per rogito Bandini in data 19 novembre 1960, repertorio 15817;

2) 42621 Società cooperativa edilizia « Francesco Petrarca », con sede in Arezzo, costituita per rogito Milloni in data 17 luglio 1953, repertorio 11037;

3) 65664 Società cooperativa di produzione e lavoro « Muratori ed affini - Leon Battista Alberti », con sede in Arezzo, costituita per rogito Bandini in data 22 giugno 1959, repertorio 10787;

4) 70543 Società cooperativa « Agricola popolare aretina », con sede in Arezzo, costituita per rogito Bandini in data 30 aprile 1961, repertorio 17600;

5) S/1103 Società cooperativa « Lavori edili Rinascita », con sede in Arezzo, costituita per rogito Milloni in data 2 ottobre 1946, repertorio 2661;

6) S/1105 Società cooperativa « Di consumo di Avena », con sede in Avena di Poppi (Arezzo), costituita per rogito Vettori in data 16 settembre 1945, repertorio 5439;

7) S/1090 Società cooperativa « Boscaioli reduci e partigiani », con sede in Badia Prataglia di Poppi (Arezzo), costituita per rogito Vettori in data 10 novembre 1946, repertorio 5854;

8) S/1106 Società cooperativa « Lavoratori boschivi », con sede in Badia Prataglia di Poppi (Arezzo), costituita per rogito Vettori in data 9 settembre 1945, repertorio 5432;

9) 64494 Società cooperativa edilizia « Domus », con sede in Bucine (Arezzo), costituita per rogito Signorini in data 30 gennaio 1959, repertorio 13763;

10) 67171 Società cooperativa agricola « Cantina sociale vini pregiati dei Colli Cortonesi », con sede in Camucia di Cortona (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 27 gennaio 1960, repertorio 12971;

11) 29069 Società cooperativa di consumo « Cattolica », con sede in Castelnuovo dei Sabbioni di Cavriglia (Arezzo), costituita per rogito Cantucci in data 21 dicembre 1949, repertorio 10867;

12) S/1064 Società cooperativa « Edilizia Castelnuovese », con sede in Castelnuovo dei Sabbioni di Cavriglia (Arezzo), costituita per rogito Signorini in data 5 agosto 1954, repertoiro 9641;

13) 65856 Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori artigiani del legno edilizia ed affini », con sede in Morgiona di Poppi (Arezzo), costituita per rogito Gonnelli in data 12 luglio 1959, repertorio 21319;

14) S/4271 Società cooperativa « Industriale Montevarchi », con sede in Montevarchi (Arezzo), costituita per rogito Cantucci in data 13 luglio 1959, repertorio 21334;

15) 63559 Società cooperativa di produzione e lavoro « Operai produzione pelo », con sede in Montevarchi (Arezzo), costituita per rogito Signorini in data 11 novembre 1958, repertorio 13556;

16) 57343 Società cooperativa « Produzione e lavoro di Montevarchi », con sede in Montevarchi (Arezzo), costituita per rogito Cantucci in data 23 febbraio 1957, repertorio 18788;

17) 63184 Società cooperativa edilizia « Marzocco Porcellino », con sede in Porcellino di San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 31 ottobre 1958, repertorio 8387;

18) S/4270 Società cooperativa « Lavoro industria e produzione », con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita per rogito Cantucci in data 18 ottobre 1958, repertorio 20619;

19) S/1104 Società cooperativa « Popolare di consumo », con sede in San Pancrazio di Castel San Niccolò (Arezzo), costituita per rogito Vettori in data 17 dicembre 1945, repertorio 5539;

20) S/1129 Società cooperativa « Artigiana edili ed affini », con sede in Strada Casentino di Castel San Niccolò (Arezzo), costituita per rogito Milloni in data 23 luglio 1956, repertorio 16083;

21) S/1069 Società cooperativa edilizia « Fra mutilati ed invalidi di guerra », con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo), costituita per rogito Cantucci in data 17 febbraio 1954, repertorio 15352;

22) S/325 Società cooperativa « Vetraria di lavoro - A. Bucciarelli », con sede in Terranuova Bracciolini (Arezzo), costituita per rogito Cantucci in data 4 dicembre 1955, repertorio 7535;

23) 49092 Società cooperativa « Edilizia Impiegati Sticcianese - C.E.I.S. », con sede in Grosseto, costituita per rogito Casali De Rosa in data 15 giugno 1954, repertorio 1886;

24) 7753 Società cooperativa di lavoro « Unione pescatori di Orbetello », con sede in Orbetello (Grosseto), costituita per rogito Paliani in data 3 febbraio 1946, repertorio 15;

25) 61877 Società cooperativa edilizia « Amaltea », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 13 novembre 1957, repertorio 8208.

(4881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 17 giugno 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napeli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,84	624,85	624,86	624,85	624,85	624,86	624,85	624,86	624,86
$ Can.	578,10	578,05	577,90	577,95	577 —	579 —	578 —	578,02	578,05	578 —
Fr. Sv.	144,79	144,80	144,83	144,81	144,82	144,81	144,8075	144,80	144,80	144,80
Kr. D.	90,45	90,42	90,45	90,45	90,40	90,43	90,445	90,45	90,42	90,45
Kr. N.	87,42	87,40	87,40	87,41	87,40	87,38	87,41	87,40	87,40	87,41
Kr. Sv.	121,70	121,69	121,675	121,695	121,65	121,66	121,6875	121,65	121,69	121,69
Fol.	172,57	172,61	172,72	172,70	172,70	172,57	172,69	172,57	172,58	172,60
Fr. B.	12,55	12,535	12,5370	12,53625	12,53	12,53	12,5355	12,54	12,53	12,53
Franco francese	127,47	127,47	127,53	127,5225	127,50	127,47	127,52	127,48	127,48	127,48
Lst	1745,98	1746,40	1746,25	1746,40	1745,75	1746,20	1746,40	1746,10	1746,15	1746,40
Dm. occ.	157,28	157,26	157,30	157,29	157,25	157,24	157,28	157,25	157,26	157,26
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,19375	24,15	24,18	24,189	24,19	24,19	24,19
Escudo Port.	21,77	21,76	21,75	21,78	21,90	21,77	21,765	21,77	21,77	21,77

Media dei titoli del 17 giugno 1964

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	103,85
Redimibile 3,50 % 1934	95,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	85,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	98,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	98,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,70

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 giugno 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	577,975
1 Franco svizzero	144,809
1 Corona danese	90,447
1 Corona norvegese	87,41
1 Corona svedese	121,691
1 Fiorino olandese	172,695
1 Franco belga	12,536
1 Franco francese	127,521
1 Lira sterlina	1746,40
1 Marco germanico	157,285
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,772

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a dodici posti di aiuto operatore-fotografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli Archivi di Stato, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, trentasette posti attualmente disponibili nella qualifica di aiuto operatore-fotografo della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, dell'Amministrazione degli archivi di Stato, possono essere conferiti mediante concorso ad alcune categorie di impiegati in servizio presso la stessa Amministrazione;

Considerato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, devono essere accantonati venticinque posti nella qualifica iniziale del ruolo operatori fotografi, in corrispondenza di altrettanti posti che risultano occupati nel ruolo ad esaurimento, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di aiuto operatore-fotografo in prova (coeff. 157) della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato alle seguenti categorie di impiegati:

1) impiegati dell'Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si trovavano in servizio da almeno tre anni presso la stessa Amministrazione e che, alla data del presente bando, siano in possesso di licenza di scuola media o di scuola di avviamento;

2) impiegati che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si trovavano in servizio da almeno due anni presso le Sezioni o le Sottosezioni di archivi di Stato e che, alla data del presente bando, siano in possesso di uno dei titoli di studio menzionati nel precedente numero;

3) operai permanenti del servizio microfotografico, di legatoria e restauro degli Archivi di Stato, del ruolo istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961, che siano in possesso della licenza di scuola media o titolo equipollente;

4) coloro che siano in possesso della licenza di scuola media o di scuola di avviamento e che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, abbiano prestato lodevole servizio presso il centro microfotografico degli Archivi di Stato o presso le sezioni microfotografiche, in base a contratto di diritto privato, approvato con provvedimento registrato alla Corte dei conti.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) titolo di studio come specificato nel precedente articolo;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentasette anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro, che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni.

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti od assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente numero 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 575;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato.

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi militari o esserne stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno, Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Prefetture della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla Prefettura le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle Prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'appartenenza alla categoria di personale alla quale il concorso è riservato;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche o private Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

I candidati già appartenenti all'Amministrazione degli archivi di Stato nella domanda potranno limitarsi a dichiarare quanto richiesto ai precedenti punti *a*) *b*) *f*) *h*) *i*) *l*) *m*).

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica e si effettua in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Nozioni elementari di tecnologia fotografica (sistemi più comunemente usati per il procedimento fotografico in bianco e nero) caratteristiche tecniche e di impiego delle macchine (da presa, sviluppo, stampa, lettura e collaudo microfilm, ingranditori, smaltatrici, essiccatrici, etc.), delle attrezzature da laboratorio e dei materiali sensibili disponibili sul mercato italiano; caratteristiche merceologiche e proprietà dei prodotti chimici più comunemente usati nel trattamento del materiale sensibile, negativo e positivo;

2) Nozioni elementari sui procedimenti di rilegatura dei libri (sistemi, attrezzature e materiali fondamentali).

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;

2) nozioni sull'ordinamento degli Archivi di Stato italiani.

Prova pratica:

Esecuzione di un lavoro fotografico in bianco e nero.

Art. 7.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario - carta di identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica.

Gli impiegati appartenenti all'Amministrazione dello Stato potranno esibire la tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 8.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esami e nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 10.

I candidati che, dal suddetto elenco, rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli

archivi di Stato) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948).

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e in categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente o assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento ad opera del nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal Prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

e) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova orale e dal voto riportato nella prova pratica.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori al concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato), nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante; alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di resi-

denza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1947, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b), c), d), e), g)*, del precedente art. 15 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e), f)* e *g)* del ricordato articolo 15.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e)* ed *h)* del precedente articolo, un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'Amministrazione, accertato il possesso del requisito per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati aiuto operatori-fotografi in prova nella carriera esecutiva del personale della Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 19.

Il funzionario dirigente la sezione 2ª della divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 7 marzo 1964

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla corte dei conti, addì 8 aprile 1964
Registro n. 11 Interno, foglio n. 189

(4592)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a ventisei posti di consigliere di terza classe in prova nella carriera direttiva, ruolo amministrativo, del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruolo organici;

Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze dei servizi del Ministero, si rende opportuno determinare in ventisei i posti da mettere a concorso nella qualifica iniziale della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventisei posti di consigliere di terza classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione, posseggano i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze economico-marittime, rilasciato dall'Istituto navale universitario di Napoli, o in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriere di concetto dell'Amministrazione dello Stato che non siano in possesso di diploma di laurea, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

b) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) età non superiore ai trentadue anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei salariati civili di ruolo dello Stato.

d) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

e) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, e sottoscritte dall'aspirante, debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine non saranno accolte.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il titolo di studio posseduto;

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni, e, in caso affermativo, le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 4 lettera *b*);

9) il preciso recapito, al quale saranno inviate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda di ammissione dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove:

a) prove obbligatorie:

1) tre prove scritte;

2) una prova orale;

b) prove facoltative:

prova, scritta e orale, di lingue estere, limitata alle lingue francese e inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nel programma annesso al presente decreto.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta come segue:

un magistrato amministrativo o ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Occorrendo, alla Commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti, per le prove di lingue estere.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, nella sede che sarà tempestivamente indicata.

Il diario delle prove scritte sarà fissato con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 7.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da notaio;

2) carta d'identità personale;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) libretto ferroviario personale, per coloro che siano dipendenti statali.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di uno. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

La graduatoria di merito tra i concorrenti sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, in base anche ai diritti di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante la idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari

di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi;

8) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre, entro lo stesso termine e con le stesse modalità i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, aggiornata a data posteriore a quella di ricevimento della relativa richiesta.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 10 un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente trasmessi al Ministero della Marina mercantile.

Non si ammetteranno riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

I documenti che perverranno al Ministero della marina mercantile dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 9 e 10, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite ufficio, non saranno presi in considerazione.

Peraltro, l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per la durata di sei mesi, con lo stipendio iniziale spettante ai consiglieri di terza classe nelle carriere direttive dell'Amministrazione dello Stato (coeff. 229).

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di consigliere di terza classe. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1964

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1964
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 101. — PRIORA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte obbligatorie
(durata massima otto ore)

Svolgimento di un tema per ognuno dei seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale e amministrativo;
2) diritto privato;
3) diritto della navigazione.

Prove facoltative di lingue estere
(durata massima ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale
(durata massima ore una)

La prova orale verterà su tutte le materie indicate nel programma delle prove scritte e sulle seguenti:

1) economia politica e scienze delle finanze;
2) diritto internazionale pubblico e privato;
3) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
4) nozioni di statistica.

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonchè esprimersi correntemente nella lingua estera.

Il Ministro: SPAGNOLLI

(4469)

Concorsi per esami a ventiquattro posti di vice segretario nella carriera di concetto, ruolo centrale e periferico, del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento del trattamento economico del personale statale;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Ritenuto che, valutato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze dei servizi del Ministero, si rende opportuno coprire mediante pubblico concorso, i ventiquattro posti disponibili nella carriera di concetto del Ministero della marina mercantile, e destinare i vincitori del concorso allo esercizio delle mansioni di cui all'art. 3, primo comma, della legge 7 dicembre 1960, n. 1541, nei limiti numerici stabiliti dallo stesso articolo;

Considerato che, attualmente, nel ruolo della carriera di concetto, prestano servizio due impiegati addetti a mansioni di carattere tecnico (disegnatori) e due impiegati addetti a mansioni di controllo della documentazione tecnica di cui all'art. 3, primo comma, lettera *d*), della legge 7 dicembre 1960, n. 1541;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami per vice segretario in prova nella carriera di concetto (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile:

1) a diciannove posti, per l'esercizio delle mansioni di carattere amministrativo e di carattere contabile di cui all'articolo 3, primo comma, lettere *a*) e *b*) della legge 7 dicembre 1960, n. 1541;

2) ad un posto, per l'esercizio delle mansioni di carattere tecnico (disegnatori) di cui all'art. 3, primo comma, lettera *c*), della legge 7 dicembre 1960, n. 1541;

3) a quattro posti, per l'esercizio delle mansioni di controllo della documentazione tecnica relativa all'ammissione ai contributi in materia di costruzioni navali ed alla liquidazione delle sovvenzioni alle società esercenti servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale e di carattere locale, di cui all'art. 3, primo comma, lettera *d*), della legge 7 dicembre 1960, n. 1541.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente n. 1) è prescritto il possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Si prescinde dal possesso di tale titolo di studio per gli impiegati delle carriere esecutive della Amministrazione dello Stato, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente n. 2) è prescritto, inderogabilmente, il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di liceo scientifico;
b) diploma di liceo artistico;
c) licenza di istituto tecnico per geometri;
d) licenza di istituto tecnico industriale.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente n. 3) è prescritto, inderogabilmente, il possesso del diploma di istituto nautico.

I vincitori del concorso di cui al punto 1) del presente articolo, saranno destinati a prestare servizio in uffici periferici, per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 2.

Oltre al possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal precedente art. 1, per la partecipazione ai concorsi è necessario il possesso degli altri seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica:

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32 anni, salvo i casi d'elevazione e di esenzione dal limite massimo, previsti dalle norme vigenti.

C) buona condotta.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

D) idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Sia il titolo di studio, sia gli altri requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione, stabilito nel successivo art. 3.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, e sottoscritte dall'aspirante debbono essere indirizzate al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale, e debbono pervenire al Ministero stesso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Le domande che perverranno, per qualsiasi causa, oltre detto termine, non saranno accolte.

Chi intenda partecipare a più di un concorso, deve presentare separate domande di ammissione.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il titolo di studio posseduto;

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana od il titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni, e, in caso affermativo le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) le prove facoltative di lingue estere che intendono sostenere (limitatamente a quelle di cui al successivo art. 4, lettera *b*);

9) di essere disposti, in caso di nomina, ad accettare qualsiasi destinazione;

10) il preciso recapito, al quale saranno inviate le comunicazioni del Ministero.

La firma in calce alla domanda di ammissione dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli interessati prestano servizio.

Art. 4.

Gli esami comprendono le seguenti prove, per ogni concorso:

a) prove obbligatorie:
1) due prove scritte;
2) una prova orale;

b) prove facoltative:
prova, scritta ed orale, di lingue estere, limitata alle alle lingue francese ed inglese.

Le materie su cui vertono le prove e le modalità di svolgimento delle prove stesse sono specificate nei programmi annessi al presente decreto.

Art. 5.

Le Commissioni esaminatrici, da nominarsi con successivi decreti, saranno composte come segue:

un impiegato della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, delle materie sulle quali vertono le prove di esame, membri;

due impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, membri;

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Occorrendo, alla Commissione saranno aggregati uno o più membri aggiunti, per le prove di lingue estere.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in Roma, nelle sede che sarà tempestivamente indicata.

I diari delle prove scritte saranno fissati con successivi decreti, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, e saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della presentazione alla prova.

Art. 7.

I candidati debbono presentarsi alle prove d'esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, ad esclusione di qualsiasi altro:

1) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, autenticata dal sindaco o da notaio;
2) carta d'identità personale;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) libretto ferroviario personale, per coloro che siano dipendenti statali.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Per ogni prova facoltativa di lingue estere viene assegnato un coefficiente da un minimo di 0,30 ad un massimo di uno. Per l'assegnazione del coefficiente, il candidato deve ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale ed il coefficiente per le prove facoltative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato tutte le prove, debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti necessari per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

Le graduatorie di merito tra i concorrenti saranno approvate con decreti ministeriali, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, in base anche ai diritti di preferenza, dovranno far pervenire al Ministero della marina mercantile, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante l'idoneità fisica del concorrente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego.

In detto certificato dovrà altresì essere indicato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue.

Nel caso che il concorrente abbia qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego;

7) copia dello stato di servizio militare, per gli ufficiali, o copia del foglio matricolare, per i sottufficiali e i militari di truppa, o certificato di esito di leva per i riformati, o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per gli appartenenti a classe non ancora chiamata alle armi;

8) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati e dai vedovi con prole.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione dello Stato, possono limitarsi a produrre, entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio posseduto, o copia di esso autenticata da notaio, cancelliere o segretario comunale o negli altri modi previsti dall'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, è sufficiente il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato medico, di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, aggiornata a data posteriore a quella di ricevimento della relativa richiesta.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo del documento di cui al n. 7) del presente articolo, un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 11.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente trasmessi al Ministero della marina mercantile.

Non si ammetteranno riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale.

I documenti che perverranno al Ministero della marina mercantile dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 9 e 10, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati tramite ufficio, non saranno presi in considerazione.

Peraltro l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 12.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile. Di tali pubblicazioni sarà data notizia mediante avvisi che saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi conseguiranno la nomina a vice segretario in prova e prenderanno posto nel ruolo della carriera di concetto mediante unica graduatoria, formata in base alla votazione riportata nel concorso sostenuto.

Per coloro che siano risultati vincitori di più di un concorso, si prenderà in considerazione il risultato conseguito nel concorso nel quale abbiano riportato la votazione migliore.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi saranno assunti in prova per la durata di sei mesi, con lo stipendio iniziale spettante ai vice segretari delle carriere di concetto dell'Amministrazione dello Stato (coefficiente 202).

Compiuto il periodo di prova, coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione saranno riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina in ruolo, nella qualifica di vice segretario. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1964

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1964
Registro n. 3 *Marina mercantile, foglio n.* 102. — PRIORA

PROGRAMMA D'ESAME

del concorso a diciannove posti di vice segretario in prova, per l'esercizio di mansioni di carattere amministrativo e di carattere contabile.

Prove scritte obbligatorie
(durata massima otto ore)

1. Ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.
2. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Prove scritte facoltative di lingue estere
(durata massima ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale
(durata massima 45 minuti)

La prova verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, nonchè sulle seguenti:

nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

nozioni di statistica;
elementi di ragioneria generale;
nozioni di diritto della navigazione;
nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione della marina mercantile.

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correntemente nella lingua estera.

PROGRAMMA D'ESAME

del concorso a un posto di vice segretario in prova per l'esercizio di mansioni di carattere tecnico (disegnatori)

Prove scritte

1. Matematica. Risoluzione di un problema di aritmetica o di algebra o di geometria, in base ai programmi d'insegnamento degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Durata massima della prova: otto ore.

2. Disegno. Proiezioni ortogonali di un raggruppamento di solidi dal vero in rapporto dato. Ricerca delle ombre nello stesso raggruppamento con una data inclinazione del raggio luminoso.

Durata massima della prova: dieci ore.

Prove scritte facoltative di lingue estere
(durata massima ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale
(durata massima 45 minuti)

1. Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato, con particolare riguardo all'ordinamento dell'Amministrazione della marina mercantile.

2. Matematica, in base allo stesso programma che forma oggetto della prova scritta.

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correntemente nella lingua estera.

PROGRAMMA D'ESAME

del concorso a quattro posti di vice segretario in prova, per l'esercizio delle mansioni di controllo di cui all'art. 3, primo comma, lettera d), della legge 7 dicembre 1960, n. 1541.

Prove scritte
(durata massima otto ore)

1. Ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.
2. Elementi di diritto della navigazione.

Prove scritte facoltative di lingue estere
(durata massima ore tre per ogni lingua)

Traduzione dall'italiano nella lingua estera prescelta, dalla quale risulti che il candidato è in grado di scrivere correttamente in tale lingua senza aiuto di vocabolario e grammatica.

Prova orale
(durata massima 45 minuti)

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, nonchè sulle seguenti:

nozioni particolari sull'ordinamento dell'Amministrazione della marina mercantile;

legislazione sui contributi in materia di costruzioni navali e sulla liquidazione delle sovvenzioni alle società esercenti servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale e di carattere locale.

Per la prova facoltativa di lingue estere, l'esame orale consisterà nella lettura e traduzione di un brano di prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore, dalle quali risulti che il candidato sia in grado di leggere correttamente, traducendo con esattezza e immediatamente il brano letto, nonchè di esprimersi correntemente nella lingua estera.

Il Ministro: SPAGNOLLI

(4470)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO ASSISTENZA CLIMATICA E SCOLASTICA

Concorso per cento posti in Convitto e per duemilaseicentotrenta borse di studio per l'anno scolastico 1964-1965

Assistenza scolastica agli orfani degli iscritti

CONVITTI

I posti gratuiti in convitto da conferirsi per l'anno scolastico 1964-65 agli orfani degli iscritti sono complessivamente cento, dei quali cinque riservati ad orfani, soltanto di sesso maschile, che intendano seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte, violino ed altri strumenti). I partecipanti a questo ultimo concorso saranno sottoposti ad esame per le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni di età e non più di 12 al 30 settembre 1964. Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono avere non meno di 10 anni e non più di 12 ed aver conseguito almeno la licenza elementare.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei benefici che eventualmente rimanessero disponibili dopo l'espletamento del concorso medesimo.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni dello stesso sono a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'Ente in Spoleto (Perugia). Gli orfani avviati agli studi musicali saranno ospitati nel Collegio di musica al Foro Italico in Roma.

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1964-65 agli orfani degli iscritti sono distribuite come appresso:

100 da L. 20.000 per la scuola elementare;

250 da L. 40.000 per la scuola media e le scuole di avviamento professionale;

300 da L. 65.000 per il ginnasio ed il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori;

200 da L. 100.000 per l'Università e gli altri Istituti statali di istruzione superiore (escluse le Accademie militari); di tali borse centoventi sono riservate ai concorrenti che nel 1964-65 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso universitario;

30 da L. 100.000 per i corsi di specializzazione e di perfezionamento post-universitario (la borsa avrà la durata massima di 3 anni).

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso

Possono aspirare ai suindicati benefici gli orfani di padre, o di madre, che sia stato dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi gli orfani di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i quali provvede altra istituzione).

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capo famiglia, dispensati dal servizio senza diritto o pensione per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se deve frequentare le scuole elementari o medie inferiori, e di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori o corsi universitari.

Il concorrente già iscritto all'Università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per gli anni frequentati; detti esami, qualora non siano tutti superati nella sessione autunnale del corrente anno, potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sotto indicato, con riserva di far conoscere appena possibile, e comunque non oltre il 1° marzo 1965, l'esito conseguito nella sessione di febbraio.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nel 1964-65 saranno fuori corso.

I candidati a borse per corsi di perfezionamento post-universitario devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con una votazione di almeno 88/100 e non devono essere in ritardo negli studi per più di due anni.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio assistenza climatica e scolastica, Ufficio 23°, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, o ad *uno degli Uffici provinciali dell'Ente stesso entro:*

il 15 agosto 1964 per gli aspiranti a posti in convitto, con riserva di produrre entro il 15 settembre 1964 i risultati della sessione autunnale, qualora il concorrente non sia stato promosso in quella estiva;

il 30 settembre 1964 per gli aspiranti a borse di studio per le scuole elementari, medie inferiori o medie superiori;

il 31 ottobre 1964 per gli aspiranti a borse di studio universitarie che nel 1964-65 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso;

il 15 dicembre 1964 per gli aspiranti a borse di studio universitarie (anni successivi al primo) e post-universitarie;

Detti termini sono improrogabili.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli Uffici dell'E.N.P.A.S.; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso qualsiasi altra Amministrazione.

Nelle domande deve essere precisato a quale beneficio si intenda concorrere ed il corso di studio che si voglia seguire. Inoltre deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, orfani di padre impiegato, orfani di madre impiegata, saranno graduati fra loro per ciascuna di dette categorie, a seconda dell'ordine indicato, in ragione di merito in base ai risultati scolastici. A parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza fra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie che hanno già ottenuto un posto in convitto od una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti gli orfani le cui famiglie non hanno avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concesso per ogni nucleo familiare soltanto un beneficio.

Ad una famiglia, che fruisca di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto soltanto se la vedova abbia cinque orfani minorenni a carico oppure se trattisi di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di entrambi i genitori. A famiglia che fruisce di due posti in convitto non può essere concesso alcun altro beneficio.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei benefici che eventualmente rimanessero disponibili dopo l'espletamento del concorso medesimo.

Le borse di studio non hanno effetto retroattivo.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;

3) stato di servizio dell'iscritto (o foglio matricolare per i militari) rilasciato dal competente Ministero;

4) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

5) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del presente bando;

6) dichiarazione del capo di famiglia dalla quale risulti se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio, la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato in convitto o assistito con borse di studio o sussidi scolastici da qualche Ente;

7) atto di adozione, di affiliazione o di riconoscimento, qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

8) atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;

9) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente per la promozione o l'ammissione al corso da frequentare nell'anno scolastico 1964-65.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'Università deve produrre:

1) copia del piano completo di studi consigliato dalla Facoltà frequentata;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità con le seguenti indicazioni:

a) Facoltà ed anno a cui lo studente è iscritto;

b) esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuna materia;

c) che detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali, precisando inoltre quali degli esami sostenuti siano complementari.

Il concorrente a borse di studio per corsi di perfezionamento post-universitario deve esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita; dovrà inoltre comprovare che il corso, che intende seguire, è un corso di specializzazione o perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'Università, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati, con l'indicazione della durata di esso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1964-65; il relativo certificato d'iscrizione potrà essere esibito anche dopo l'eventuale conferimento della borsa, ma sempre, comunque, entro l'anno accademico 1964-65. Il candidato che abbia già iniziato il corso di perfezionamento dovrà produrre anche un certificato attestante che ha superato gli esami consigliati per gli anni già frequentati con le votazioni riportate.

I titoli di studio debbono aver pieno valore legale; i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute debbono essere autenticati dal competente Provveditorato agli studi.

Tutti i certificati scolastici dovranno, inoltre, avere la dicitura: « Per uso borsa di studio E.N.P.A.S. ».

Le domande ed i documenti sono esenti dalla tassa di bollo giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

N. B. — Dei documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 7), 8) potrà essere omessa la riproduzione qualora siano già stati esibiti all'Ente per conseguimento di altre borse di studio, indennità di buonuscita o assegno vitalizio, facendo richiamo all'istanza a corredo della quale furono prodotti.

Assistenza scolastica ai figli di iscritti in servizio attivo

BORSE DI STUDIO

Le borse di studio da conferirsi per l'anno 1964-65 ai figli degli iscritti sono distribuite come appresso:

1000 da L. 65.000 per il ginnasio ed il liceo, l'istituto tecnico, lo istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori;

650 da L. 100.000 per l'Università e gli altri Istituti statali di istruzione superiore (escluse le *Accademie militari*), di tali borse centocinquanta sono riservate ai concorrenti che nel 1964-65 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso universitario;

100 da L. 100.000 per corsi di specializzazione o perfezionamento post-universitario (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare i figli di dipendenti statali in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza per il

personale civile e militare dello Stato (sono esclusi i figli di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i quali provvede altra istituzione).

L'aspirante a borse di studio per scuole medie superiori e per l'inizio dell'Università non deve essere in ritardo negli studi per più di due anni e deve aver conseguito la promozione o l'ammissione o il diploma nella sessione estiva dello anno scolastico 1963-64, con media non inferiore ad 8/10 (la media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento, escluse le facoltative, l'educazione fisica — tranne che per l'Istituto magistrale — la religione e la condotta).

Il concorrente già studente universitario, oltre a non essere in ritardo per più di due anni nella carriera scolastica, deve aver superato con media non inferiore a 24/30 gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per gli anni già frequentati; detti esami, qualora non siano tutti superati nella sessione autunnale del corrente anno, potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sotto indicato, con riserva di far conoscere appena possibile, e comunque non oltre il 1° marzo 1965, l'esito conseguito nella detta sessione di febbraio.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nel 1964-65 saranno fuori corso.

Gli aspiranti a borse di studio post-universitarie debbono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con votazione non inferiore ad 88/110 e non debbono essere in ritardo negli studi per oltre due anni.

Le domande debbono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio assistenza climatica e scolastica - ufficio 23°, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, o ad uno degli Uffici provinciali dell'Ente stesso entro:

il 30 settembre 1964 per gli aspiranti a borse di studio per scuole medie superiori;

il 31 ottobre 1964 per gli aspiranti a borse di studio universitarie, che nel 1964-65 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso;

il 15 dicembre 1964 per gli aspiranti a borse di studio universitarie (anni successivi al primo) e post-universitarie.

Detti termini sono improrogabili.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli Uffici dell'E.N.P.A.S.; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso qualsiasi altra Amministrazione.

Nelle domande deve essere precisato il corso di studi che si intenda seguire e deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti figli di padre, o di madre, dipendente statale capo famiglia, figli di madre dipendente statale non capo famiglia, saranno graduati fra loro per ciascuna delle due categorie, con precedenza alla prima, in ragione di merito in base ai risultati scolastici; a parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza fra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie, che hanno già ottenuto una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti i candidati le cui famiglie non hanno mai avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concessa per ogni nucleo familiare soltanto una borsa di studio.

Le borse non hanno effetto retroattivo.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei benefici che eventualmente rimanessero disponibili dopo l'espletamento del concorso medesimo.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono quelli indicati per i concorrenti orfani ai numeri 1), 4), 5), 6), 7)) 9), oltre ad una dichiarazione dell'Amministrazione centrale, da cui l'iscritto dipende, attestante che lo stesso trovasi in attività di servizio di ruolo, con la precisazione della qualifica e della carriera di appartenenza.

Roma, addì 3 giugno 1964

Il presidente: Palmiro FORESI

(4765)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie del concorso per esami a sessantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria.

Si dà notizia che il supplemento al Bollettino ufficiale dell'E.N.P.A.S. del mese di maggio 1964, ha pubblicato la deliberazione del Consiglio di amministrazione con la quale sono state approvate le graduatorie di merito, dei vincitori nonchè degli idonei del concorso per esami a sessantacinque posti di vice segretario in prova, gruppo *B*, nel ruolo di ragioneria e segreteria, indetto il 15 marzo 1962 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 novembre stesso anno.

(4867)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Composizione delle Commissioni esaminatrici compartimentali per la sistemazione, con la qualifica di manovale, del personale assunto con contratto di diritto privato nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1443, contenente norme per la sistemazione nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato del personale assunto dalla Azienda medesima con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1964, n. 7966, con il quale sono approvati i programmi di esame;

Delibera:

Le Commissioni esaminatrici compartimentali incaricate dello svolgimento degli esami di idoneità per la sistemazione a ruolo nella qualifica di manovale del personale di cui all'epigrafe sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Presidente:
Di Ruzza dott. ing. Benedetto, ispettore principale.

Membri:
Rossetti Aldo, capo tecnico superiore;
Cecchi Raffaele, coadiutore capo a. r.

Segretario:
Melito Pasquale, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI BARI

Presidente:
Chimienti dott. Giuseppe, ispettore principale.

Membri:
Petrilli Domenico, segretario superiore;
Pesce Costantino, segretario superiore di 1ª classe a. r.

Segretario:
Stomaci Generoso, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Presidente:
Giacomini avv. Aurelio, ispettore principale.

Membri:
Coppo dott. Pietro, ispettore di 1ª classe;
Zanolli Remo, capo tecnico principale a. r.

Segretario:
Giovannini Gualtiero, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:
Maffi dott. ing. Fabio, ispettore principale.
Membri:
Petrignani dott. ing. Ennio, ispettore;
Fadda Felice, capo tecnico superiore.
Segretario:
Puddu Efisio, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Presidente:
Nannipieri dott. ing. Pierino, ispettore principale.
Membri:
Cherubini dott. Rolando, segretario superiore;
Galardini rag. Aldo, revisore capo.
Segretario:
Pimazzoni Giovanni, revisore principale.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:
Penco dott. ing. Emilio, ispettore principale.
Membri:
Meoli Francesco, capo stazione sovr. a. r.;
Repetti dott. Giovanni, segretario superiore.
Segretario:
Tonolli Mario, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:
Lusco ing. Leopoldo, ispettore capo.
Membri:
Mocchi Angelo, segretario superiore;
Vitali Pietro, capo stazione superiore a. r.
Segretario:
Grossi Alberto, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Presidente:
Rettino ing. Vincenzo, ispettore capo.
Membri:
Albanese dott. Cesare, ispettore capo a. r.;
Vollaro Crescenzo, capo stazione principale.
Segretario:
Limongelli Giuseppe, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Presidente:
Trusso dott. Antonino, ispettore principale.
Membri:
Carmona dott. Paolo, segretario superiore;
Pampanini Giovanni, segretario tecnico superiore.
Segretario:
Fasulo Vito, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Presidente:
Megale dott. Giuseppe Vittorio, ispettore principale.
Membri:
Dodaro geom. Mario, segretario tecnico capo;
Sammarco Francesco, segretario superiore a. r.
Segretario:
Floccari Pasquale, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Presidente:
D'Ambrogio dott. Domenico, ispettore principale.
Membri:
Molgese dott. Salvatore, revisore superiore;
Miglio Alessandro, segretario superiore a. r.
Segretario:
Del Soldato rag. Giorgio, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:
Strati cav. dott. ing. Alberto, ispettore principale.
Membri:
Valente rag. Timoteo, ispettore principale a. r.;
Pozzi perito ind. Primo, capo tecnico principale.
Segretario:
Maccario geom. Mario, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Presidente:
Munzi ing. Remo, ispettore principale.
Membri:
Agostini Romano, segretario superiore di 1ª classe a. r.;
Montanari perito ind. Felice, segretario tecnico capo.
Segretario:
Schioppetto Enzo, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Presidente:
Daloni dott. Alessandro, ispettore principale.
Membri:
Borri dott. Tullio, revisore capo;
Cecchini Raffaello, revisore capo.
Segretario:
Pergola Quaratino Alessandro, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI VERONA

Presidente:
Governo dott. Augusto, ispettore principale.
Membri:
Faella Raffaele, segretario superiore;
Feltrin cav. Gino, capo stazione superiore a. r.
Segretario:
Smizzer rag. Gianfranco, segretario principale.

Roma, addì 26 maggio 1964

Il direttore generale: FIENGA

(4788)

Sostituzione di un membro della Sottocommissione esaminatrice del Compartimento di Palermo, incaricata dell'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a trecento posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie deliberazioni n. 135/P.2.1.1. del 28 aprile 1964 e n. 154/P.2.1.1. del 23 maggio 1964, con le quali sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali, nonchè una Sottocommissione presso il compartimento di Palermo, per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Il capo stazione superiore Mattia rag. Adinolfo è nominato membro della Sottocommissione esaminatrice di Palermo per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del capo stazione superiore a. r. Mantia Giovanni rinunciante all'incarico.

Roma, addì 9 giugno 1964

Il direttore generale: RENZETTI

(4925)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, relativa al Compartimento di Reggio Calabria, del concorso pubblico a milleduecento posti di manovale in prova nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

Nel Bollettino ufficiale n. 9 - parte 1ª e 2ª, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in data 15 maggio 1964, è stata pubblicata la graduatoria del Compartimento di Reggio Calabria relativa al concorso pubblico per esami e per titoli a milleduecento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1422.

(4869)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di vice segretario contabile nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili - carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1964, registro n. 2, foglio n. 352, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 5 marzo 1964, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto, di cui al decreto indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Onofri dott. Renato, ispettore generale.

Componenti:

Collia prof. Luigi, ordinario di ragioneria nell'Istituto tecnico commerciale « Pareto » di Roma;

Manganiello prof. Luigi, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale di Viterbo;

Veneri dott. Renato, direttore di divisione;

Di Fazio dott. Trento, direttore di divisione.

Segretario:

Di Censo dott. Wladimiro, consigliere di prima classe.

Ai predetti spettano i compensi e i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1964
Registro n. 8, foglio n. 178. — ANGELINI

(4926)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LIGURIA

Comunicato relativo al concorso nazionale fra artisti italiani per la ideazione ed esecuzione di opere artistiche da eseguirsi nell'edificio degli uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici in Genova, via Finocchiaro Aprile.

Con decreto provveditoriale n. 7620 in data 21 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1964, registro n. 30, foglio n. 52, è stato revocato il bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 13 marzo 1963.

(4828)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 31750 in data 17 aprile 1964, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami alle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1962;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria di merito formata a conclusione di detti lavori in seduta 1° giugno 1964;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso nelle premesse indicato con votazioni su 100:

1. Benatti Giorgio	punti	58,782	su 100
2. Marcoli Candido	»	57,217	»
3. Mammi Luciano	»	55,738	»
4. Bortesi Ariodante	»	55,486	»
5. Pezzola Bortolo Giuliano	»	54,757	»
6. Rabaioli Pietro	»	54,499	»
7. Atropia Giuseppe	»	54,376	»
8. Pollini Bortolo, invalido di guerra ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, categoria 7ª	»	53,931	»
9. Francesconi Giovanni	»	53,853	»
10. Cortese Carmelo	»	53,789	»
11. Gilardoni Onorato	»	53,706	»
12. Bandini Giovanni	»	53,361	»
13. De Giuli Giancarlo	»	53,037	»
14. Bettini Franco	»	53,034	»
15. Patrini Giovanni	»	52,645	»
16. Borlenghi Vasco	»	52,567	»
17. Bertolini Italo	»	52,467	»
18. Sardini Sandrino	»	52,465	»
19. Cavalli Silvio Emilio	»	52,336	»
20. Beer Eugenio	»	52,103	»
21. Tenchini Ugo	»	52,066	»
22. Gatti Vittorio	»	51,754	»
23. Kliner Giovanni	»	51,619	»
24. Gorni Giovanni	»	51,583	»
25. Vaccarella Carmelo	»	51,573	»
26. Rota Gian Luigi	»	51,558	»
27. De Stefano Angelo	»	51,517	»
28. Scaravelli Annita	»	51,191	»
29. Peduzzi Enzo	»	51,177	»
30. Domenicali Giacomo	»	51,157	»
31. Gatti Giuseppe	»	51,119	»
32. Bonfà Milano	»	51,115	»
33. Pata Pasquale	»	50,777	»
34. Mafessoli Mario	»	50,727	»
35. Cominardi Mario	»	50,526	»
36. Torelli Antonio	»	50,504	»
37. Sighinolfi Luigi	»	50,292	»
38. Rossi Giovan Maria	»	50,260	»
39. Alloisio Francesco	»	50,195	»
40. Ragusa Filippo	»	50,094	»
41. Rossi Giusto	»	49,788	»
42. Tinti Domenico	»	49,672	»
43. Negroni Pier Antonio	»	49,670	»
44. Tonini Gabriele	»	49,550	»
45. Rossi Giuseppe	»	49,243	»
46. Pianigiani Ciro	»	49,115	»
47. Brighi Giancarlo	»	48,974	»
48. Ghidinelli Sergio	»	48,661	»
49. Roncali Battista	»	48,405	»
50. Adani Pietro	»	48,375	»
51. Bottura Tiziano	»	48,370	»
52. Di Pietro Francesco	»	48,000	»
53. Chimina Alberto	»	47,723	»

54. Vischioni Francesco	punti	47,479	su 100
55. Bellei Silvio	»	47,005	»
56. Santelli Virginio	»	46,987	»
57. Fossari Michele	»	46,889	»
58. Grassi Salvatore	»	46,770	»
59. Rossi Gian Paolo	»	46,613	»
60. Bonfanti Alessandro	»	46,454	»
61. Bassini Faustino	»	46,318	»
62. Pozzetti Erio	»	46,218	»
63. Camorali Romano	»	46,131	»
64. Valzelli Battista	»	46,000	»
65. Della Torre Carlo	»	45,925	»
66. Savino Angelo	»	45,892	»
67. Tola Giovanni Mario	»	45,553	»
68. Calèbich Raoul	»	45,504	»
69. Negrini Paolo	»	45,491	»
70. Allocchio Enrico	»	45,285	»
71. Martinazzoli Angelo	»	45,168	»
72. Rampo Luigi	»	45,124	»
73. Gatti Giorgio	»	45,081	»
74. Nicoli Luciano	»	44.950	»
75. Furlani Daniele	»	44,853	»
76. Costa Carlo	»	44,615	»
77. Raimondi Mario	»	44,575	»
78. Aiello Gianfranco	»	44,454	»
79. Pontoriero Antonio	»	44,102	»
80. Pinelli Pietro	»	43,777	»
81. Dorsa Giorgio, ammogliato	»	43,500	»
82. Bonetti Gianfranco	»	43,500	»
83. Riva Pierfelice	»	42,999	»
84. Palumbo Ugo	»	42,835	»
85. Ruzzi Gaetano	»	42,439	»
86. Canevari Franco	»	42,358	»
87. Saccabusi Ezio	»	42,126	»
88. Ferraris Cesare	»	41,500	»
89. Tonelli G. Franco	»	40,854	»
90. La Porta Filippo	»	40,599	»
91. Baldini Mario	»	40,126	»
92. Pes Giuseppe	»	39,667	»
93. Vittici Camillo	»	39,118	»
94. Salandini Dante	»	37,335	»
95. Quintarelli Giuseppe Vito	»	37,000	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, ed agli albi dei Comuni interessati.

Brescia, addì 3 giugno 1964

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data con cui è stata approvata la graduatoria dei novantacinque candidati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria dei candidati idonei e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuno di essi;

Dato atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza a parità di merito è avvenuta col precedente citato decreto;

Considerato che fra i Comuni vi è quello di Salò con due *condotte di cui una non coperta da invalido di guerra e che* fra i concorrenti vi è l'invalido di guerra dott. Pollini Bortolo classificatosi all'8° posto in graduatoria e che ha indicato come prima condotta preferenziale quella di Salò;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Benatti Giorgio: Sale Marasino-S.;
2) Marcoli Candido: Adro;
3) Mammi Luciano: Gardone V. T.;
4) Bortesi Ariodante: Leno;
5) Pezzola Bortolo: Calcinato;
6) Rabaioli Pietro: Castegnato;
7) Atropia Giuseppe: Sabbio Chiese;
8) Cortese Carmelo: Paderno F. C.;
9) Gilardoni Onorato: Bagolino;
10) Bandini Giovanni: Pozzolengo;
11) De Giuli Giancarlo: Malegno;
12) Patrini Giovanni: Barghe.

Il candidato invalido di guerra dott. Pollini Bortolo è dichiarato vincitore della condotta vacante di Salò.

I candidati dott. Francesconi Giovanni 9° e Bettini Franco 14° in graduatoria non ottengono alcuna assegnazione perchè le condotte indicate risultano già assegnate a coloro che li precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 3 giugno 1964

Il medico provinciale: RAFFO

(4830)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.